

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: APPELLO DEI SIG.RI B.L. – G.L. – B.C. CONTRO SENTENZA N. 91/2016
TRIB. FERMO. RESISTENZA ED APPELLO INCIDENTALI . NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di resistere avanti alla Corte di Appello di Ancona all'appello presentato dai Sigg.ri B.L., G.L., B.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) contro la sentenza n. 91/2016 del Tribunale di Fermo;
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, avvocato dirigente dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di proporre appello incidentale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.


Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandra Marini



La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(AREA VASTA N. 4 FERMO)
U.O.S. UFFICIO LEGALE

I Sigg.ri B.L., G.L., B.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), notificavano in data 23/03/2010 all'ASUR un atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo con il quale veniva chiesto il risarcimento dei presunti danni conseguenti ad una errata e negligente condotta del personale medico durante accertamenti effettuati dal Sig. B.L. a partire dall'anno 2001 presso l'Ospedale di Fermo, l'Ospedale di S. Severino Marche e l'Ospedale di S. Benedetto del Tronto.

Il procedimento giudiziale coinvolgeva quindi anche presidi ospedalieri di altre ex Zone Territoriali oltre a quella di Fermo. La ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo, la ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino e la ex Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto erano provviste all'epoca di copertura assicurativa per la responsabilità civile in base alle seguenti polizze:

- Zona Territoriale n. 11 di Fermo, compagnia assicuratrice LLOYD'S con sede legale in Milano (polizza n. 1498261);
- Zona Territoriale n. 10 di Camerino, compagnia assicuratrice SAI Fondiaria (polizza n. 733018787/07). Nella polizza suddetta erano coassicuratrici le seguenti società: Fondiaria SAI Spa (quota 60%) con sede legale in Torino; Gerling-Konzern (quota 30%) alla quale succedeva la HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, con sede legale in Milano; Lloyd Adriatico (quota 10%), alla quale succedeva la Allianz SpA con sede legale in Trieste ;
- Zona Territoriale n. 12 di S. Benedetto del Tronto, compagnia assicuratrice LLOYD'S con sede legale in Milano (polizza n. 1498269).

Le polizze Lloyd's citate prevedevano una franchigia aggregata annua che sarebbe rimasta comunque a carico dell'ente.

L'ASUR si costituiva in giudizio, tramite l'Avv. Domenico Capriotti, con comparsa del 21/06/2010 e provvedeva alla chiamata in causa delle predette società assicuratrici.

Prendevano quindi parte al giudizio la Compagnia Assicuratrice LLOYD'S (polizza n. 1498261 e polizza n. 1498269) e la Compagnia Assicuratrice SAI Fondiaria, capofila del gruppo assicurativo di cui alla polizza n. 733018787/07.

La causa civile si protraeva nel tempo e veniva espletata attività istruttoria con ammissione di CTU e prove testimoniali.

Veniva quindi depositata in data 17 febbraio 2016 la sentenza n. 91/2016 con la quale il Tribunale di Fermo così decideva:

“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as-sorbita, così dispone:

- 1) in accoglimento della domanda degli attori, condanna la convenuta ASUR Marche al risarcimento dei danni in favore di L.B., liquidati in € 1.407.314,33, in favore di L.G. in € 29.226,63, ed in favore di C.B. in € 5.807,10, oltre ad interessi legali e rivalutazione come in motivazione;*
- 2) condanna la convenuta Asur Marche a rimborsare agli attori le spese di giudizio, liquidate in € 56.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie 15%, oneri fiscali e previdenziali;*
- 3) pone definitivamente a carico della convenuta ASUR Marche le spese di CTU liquidate con separati decreti;*
- 4) in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta ASUR nei confronti delle compagnie terze chiamate, le condanna, in persona dei rispettivi leg. rappr.ti p.t., a tenere indenne ASUR Marche da ogni somma questa sia condannata a pagare agli attori, salva la franchigia, in via solidale nel rapporto esterno ed in via parziaria, come in motivazione, nei rapporti interni;*
- 5) condanna le medesime terze chiamate, in pers. leg. rappr.ti p.t., a rimborsare - in solido quanto al rapporto esterno ed in via parziaria come in motivazione quanto ai rapporti interni - alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 30.000,00 per compensi, oltre a oneri di legge.”*

La citata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva quindi notificata alla sede legale dell'ASUR in data 09/03/2016.

Le società assicuratrici interessate provvedevano a versare all'ASUR- AV4 un acconto delle maggiori somme dovute agli attori e conseguentemente l'Area Vasta n. 4 provvedeva a versare in acconto e pro quota la somma di € 1.701.167,54 agli attori Sigg.ri B.L., G.L., B.C. , salvo ed impregiudicato ogni diritto e facoltà di impugnazione della sentenza n. 91/2016 emessa dal Tribunale di Fermo.

La somma di € 152.932,00 quale franchigia assicurativa contrattuale a carico della ex Zona Territoriale n. 12 di S. Benedetto del Tronto veniva direttamente pagata agli attori dall'Area Vasta n. 5 .

In data 16/09/2016 i Sigg.ri B.L., G.L., B.C. notificavano atto di appello avverso la sentenza n. 91/2016 citata chiedendo il riconoscimento di un maggior risarcimento danni rispetto a quello riconosciuto in primo grado.

Poiché le società assicuratrici LLOYD'S e SAI Fondiaria provvederanno a costituirsi in giudizio proponendo anche appello incidentale, l'ASUR ha l'obbligo di proseguire il giudizio partecipando al procedimento per evitare che la sentenza divenga definitiva nei suoi confronti, con pregiudizio del rapporto di manleva .

Risulta quindi necessario procedere alla costituzione dell'ASUR nel giudizio di secondo grado per tutelare gli interessi dell'ente.

E' quindi necessario procedere alla nomina del difensore dell'ente in giudizio .

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di resistere avanti alla Corte di Appello di Ancona all'appello presentato dai Sigg.ri B.L., G.L., B.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) contro la sentenza n. 91/2016 del Tribunale di Fermo;
2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente responsabile UOS Legale


Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo .

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione